

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 24 gennaio 1994

che proroga la decisione 92/585/CECA relativa a talune misure applicabili alle dodici Repubbliche dell'ex Unione Sovietica riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA

(94/66/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

### Articolo 1

La decisione 92/585/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio<sup>(1)</sup>, che stabilisce il regime d'importazione applicabile ai prodotti siderurgici di cui al trattato CECA, menzionati nell'allegato I, e originari delle Repubbliche di Russia, Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, è prorogata fino al 30 giugno 1994.

### Articolo 2

Tenuto conto del regime particolare di cui beneficiano le importazioni originarie delle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania, nonché a Berlino Est, è istituito a favore di questi Länder e di Berlino Est un contingente quantitativo speciale di 350 000 t di prodotti piatti e di 20 000 t di prodotti lunghi. Queste importazioni saranno soggette a dazio zero.

Il primo comma si applica soltanto se le importazioni in questione sono immesse in libera pratica nel territorio dei

nuovi Länder e di Berlino Est e i prodotti sono ivi consumati ovvero subiscono una trasformazione mediante la quale viene acquisita l'origine comunitaria.

La Repubblica federale di Germania e la Commissione adotteranno tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo utilizzo di questi prodotti nei soli Länder beneficiari e a Berlino Est.

### Articolo 3

La presente decisione sarà riveduta allorché, per i prodotti siderurgici CECA, sarà convenuto un regime all'importazione specifico con un paese al quale si applica la decisione.

### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

*Il Presidente*

G. MORAITIS

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 48.